



PARERE MOTIVATO
n. 217 del 26 NOVEMBRE 2014
(odg 03 del 26/11/2014)

OGGETTO: Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Villafranca di Verona ha approvato il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee ed è stato firmato l'accordo di pianificazione in data 9.12.08.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta



concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.4 del 20.02.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n. 26 del 7.03.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Corriere" e "L'Arena" del 9.03.14.

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n. 110 osservazioni, delle quali 35 con attinenze ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.03 del 01.02.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Relazione Ambientale (oggi Rapporto Ambientale Preliminare) al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Villafranca di Verona (VR) con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. n.6372 del 05.03.14;
- Nota del 27/05/2014;
- Prot. 21502 del 13/08/2014;
- Prot. 26891 del 15/10/2014.

ESAMINATI i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati:

- Parere ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona, prot. n. 9483 del 07/04/2014;
- Parere Autorità di bacino Fissero-Tartaro-Canal bianco, prot. n.9677 del 08/04/2014;
- Parere Comune di Sommacampagna, prot. n. 9751 del 08/04/2014;
- Parere ULSS n.22 Bussolengo Verona, prot. n.10481 del 15/04/2014;
- Parere Comune di Verona, prot. n.12029 del 06/05/2014.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 85/2014 del 26 marzo 2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 03 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 26/11/2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione di alcuni effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.

- Il R.A. adottato ha analizzato le diverse matrici ambientali ma alla luce del Parere di ARPAV dovrà essere aggiornato nelle parti ritenute maggiormente carenti.

- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità più importanti ed evidenti presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.



- La metodologia valutativa applicata, anche alla luce dei chiarimenti ed approfondimenti aggiuntivi formulati in sede istruttoria, presenta una sostanziale e generale corretta impostazione e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano.
- Sempre alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato però possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni individuate nella tavola 04 delle trasformabilità, peraltro spesso derivanti da pianificazione sovraordinata, possono ritenersi completamente valutate.
- Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.
 - Relativamente alla individuazione di Aree di Riqualificazione e Riconversione (art. 45 NTA) attuabili tramite PUA, si evidenzia che dalla lettura delle matrici valutative non appare chiaro un preciso giudizio di sostenibilità, anche alla luce del fatto che la definizione di tutti i parametri urbanistici, lo studio della viabilità e la definizione degli obiettivi di sostenibilità, dovranno essere definiti in sede di P.I. Si precisa che tali azioni dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS qualora definiti gli elementi progettuali, dimensionali, nonché le destinazioni d'uso. In particolare si ricorda che l'ambito riportante il numero 1 (Area Publigas) è identificato come R.I.R.
 - Relativamente alla individuazione alle Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 44 NTA) per le quali si demanda al P.I. per la definizione degli interventi e ad un PUA specifico per l'attuazione, si ritiene necessario che tale azione strategica sia sottoposta a verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente per funzioni differenti da quella residenziale o compatibile con la residenza.
 - Relativamente ai Servizi ed infrastrutture di maggiore rilevanza (art. 46 NTA) si ritiene che le azioni distinte nella tavola 04 delle trasformabilità riferite ai Servizi di maggior rilevanza (ad esclusione di quelli di interesse comune), alle Aree ed Attrezzature aeroportuali, alle Aree e Attrezzature militari, per le quali si demanda al P.I. la definizione puntuale degli interventi consentiti e previsti, non si possano ritenere compiutamente valutate; tali interventi dovranno essere sottoposti a successiva Verifica di sostenibilità ambientale.

Con particolare riferimento all'ambito interessato dall'aeroporto Valerio Catullo (ATO 7.1) ed alle aree destinate ad ospitare i servizi complementari allo scalo, si prende atto dal R.A. integrato di come le modalità progettuali e attuative delle politiche principali siano ancora imprecise; gli effetti sulla qualità dell'aria e del clima acustico sono stati considerati in maniera incerta mentre sono stati ritenuti valutati in modo negativo gli aspetti riferiti al consumo di suolo, alla impermeabilizzazione ed all'aumento di pressioni sulla qualità delle acque sotterranee.

Il bilancio complessivo risulta incerto a causa di una forte incidenza delle pressioni che insistono su tale ambito.
- Relativamente alle Aree commerciali potenzialmente individuate dall'art. 48 delle NTA, si precisa che le nuove "grandi strutture di vendita" individuate dal P.I., oltre che a rispettare la vigente legislazione in materia, dovranno essere sottoposte a successiva verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente.
- Con riferimento alla espansione del polo produttivo Postumia ricompreso nelle Linee di sviluppo insediativo produttivo (art.43 NTA), non si rileva un sufficiente livello valutativo visto il giudizio "0" (incerto) desumibile dalle matrici contenute nel R.A. e considerata la dipendenza dalla tipologia che si andrà ad insediare. Si prende atto delle considerazioni svolte in più punti del R.A. relativamente alle ricadute che tale azione potrebbe avere anche sugli aspetti della viabilità e del traffico veicolare, ma si ritiene che il tematismo non sia stato sufficientemente



sviluppato. Per tali motivi si ritiene fondamentale che il P.I. che attuerà tale strategia sia sottoposto a verifica di Assoggettività al fine di valutare tutte le ricadute sulle differenti matrici ambientali e non solo su alcune.

- Relativamente alle attività produttive esterne al tessuto produttivo consolidato (Art. 47 NTA) per le quali si demanda al P.I. per una specifica disciplina, si rimanda ad una specifica valutazione di sostenibilità ambientale qualora generatrici di trasformazioni territoriali.

- Con riferimento a tutte quelle azioni strategiche legate alle Infrastrutture della mobilità: viabilità di progetto (Art. 52 NTA) si prende atto di quanto emerge dalle matrici valutative riferite ai singoli ATO dalle quali il giudizio spesso appare negativo/non sostenibile per determinati tematismi. Pur considerando che talune di tali azioni derivano da pianificazione sovraordinata, non appare chiaro come siano stati valutati gli impatti sinergici e cumulativi e specialmente l'impatto paesaggistico delle stesse.

Si apprende dalle NTA che sarà compito del P.I. definire il dettaglio di tali tracciati, le caratteristiche tecniche nonché le fasce di rispetto. Sarà sempre compito del P.I. dotarsi di un Piano Urbano della Mobilità (PUM) e di un Piano Generale del Traffico Urbano (PTGU).

Si ritiene che il P.I. che attuerà tali previsioni infrastrutturali dovrà opportunamente valutarne la sostenibilità indagando tutti i possibili impatti sulle varie matrici ambientali.

Atteso che l'attuazione del piano comporta inevitabilmente un aumento del carico urbanistico ed un aumento dei fattori di pressione sul territorio, si prende atto di quanto riportato dal valutatore in merito al fatto che tali aspetti critici "...devono essere ricondotti a valori di sostenibilità...". Il R.A. riporta alcune indicazioni ed attenzioni riferite agli ambiti critici.

- Con riferimento alle misure di mitigazione e compensazione ambientale citate nel R.A. si ritiene che le stesse, oltre che essere recepite dalle NTA, debbano essere maggiormente dettagliate e puntualmente riferite alle criticità esistenti e/o generate dall'attuazione del piano (ad esempio: espansioni residenziali a ridosso dell'ambito R.I.R., espansioni insediative a ridosso di strade o infrastrutture in genere, linee di espansione in genere rivolte verso le colline e/o verso la campagna, etc.).

- In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 specialmente riferite alla progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico.

- Relativamente alla individuazione di aree ad Edificazione diffusa (art. 42 NTA) si chiede una attenta verifica sul consumo di suolo.

Atteso che la tavola 04 delle trasformabilità individua dei coni visuali finalizzati alla tutela della percezione paesaggistica si chiede una verifica degli stessi specialmente quando rivolti verso nuclei abitati o aree ad edificazione diffusa.

- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata ed in particolar modo con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con DGR n. 372/2009, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con DCP n.52/2013, con il Piano d'area Quadrante Europa (PAQE), con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Interregionale Fissero – Tartaro – Canalbianco - Po di Levante.

Relativamente al PAQE si precisa che lo stesso non è stato oggetto di valutazione Ambientale strategica in quanto approvato in data 20 ottobre 1999 con provvedimento del Consiglio Regionale n. 69 (data antecedente alla disciplina regionale in materia); per alcune azioni del PAQE che interessano il PAT di Villafranca di Verona si rimanda ad



una successiva verifica di Assoggettabilità a VAS in quanto non ritenute correttamente valutate nel R.A.

Il R.A. riporta anche una verifica in merito alla coerenza con i piani urbanistici dei comuni contermini.

- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione; tale piano di monitoraggio dovrà essere recepito dalle NTA di Piano.



VISTA

la dichiarazione formulata dal Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Villafranca di Verona del 25/07/2014, trasmessa con nota prot. n.21502 del 13/08/2014 ed acquisita al prot. reg. n. 347113 del 14/08/2014, dalla quale risulta che a seguito delle pubblicazioni dei documenti relativi al PAT al R.A. ed alla Sintesi non Tecnica, sono pervenute complessivamente n.110 osservazioni al Piano delle quali n.35 riferite alla proposta di R.A. o aventi attinenza a questioni ambientali.

N.	NOME	CONTENUTO	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	PARERE VALUTATORE	Parere Sezione della
04	DALL'OCA ALBINO Prot. n. 8593 del 28/03/2014 (Depositata il 27/03/2014)	Sintetico e proposta (in qualità di proprietario dell'area distinta catastalmente al Fg. 39, mapp. 277) Segnala l'incomprensione di come sia stato suddiviso il territorio per condizioni geologiche e ne evidenzia l'incongruenza con le quote del terreno nelle immediate vicinanze del cirmitero di Alpo.	Osservazione ante pubblicazione Si propone di non accogliere l'Osservazione, fornendo i chiarimenti richiesti sulla base della nota formulata dal geologo. Si premette un chiarimento di carattere generale: è assolutamente normale (come noto a chi è della materia) che in una cartografia geologica, si abbiano limiti che attraversino capannoni o costruzioni. Nel caso specifico delle cartografie idrogeologiche, queste si basano anche su interpolazioni di rilievi effettuati su punti (ad es. pozzi) distribuiti in modo non uniforme sul territorio, che portano a limiti non legati ad elementi fisici quali strade, confini di proprietà, etc.. Per il dettaglio delle metodologie applicate si rimanda alla relazione geologica. Si precisa che la classificazione di geologicamente "compatibile a condizione" non deriva esclusivamente dalla profondità della falda, ma anche da altri fattori.	Si concorda con la proposta di controdeduzione.	Si prende atto di quanto affermato dal valutatore
11	VANTINI ALDO Prot. n. 9293 del 04/04/2014	1. Chiede, per il sub-ambito 2b (Villafranca - tra Centro Storico via San Giovanni della Paglia e Ferrovia), in sostituzione delle linee preferenziali di sviluppo residenziale e produttivo, l'individuazione di una zona verde in luogo della enucleata prevalente destinazione produttiva, che funga da cuscinetto tra la residenza e la zona produttiva in considerazione della presenza in zona di fauna pregiata. 2. Segnala inoltre che l'immagine di inquadramento riferita alla scheda per l'ATO 1 non include l'area del Centro Storico di San Giovanni della Paglia e la relativa possibilità di ritrovamenti archeologici.	Osservazione ante pubblicazione 1. L'Amministrazione Comunale intende confermare la pianificazione territoriale adottata, precisando che il PAT conferma l'area di Centro Storico così come disciplinata dal PRG vigente. Inoltre il PAT già prevede un corridoio ecologico secondario tra la linea preferenziale di espansione della zona residenziale e di quella produttiva. Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.	Si concorda con la proposta di controdeduzione.	Si prende atto del parere del valutatore
21	SCANDOLA ORIELLA	1. Segnala la presenza nella Tav 1 dei Vincoli e nella Mappa allegata alla VAS (frazione Caluri) del	1. Ai sensi di quanto disciplinato agli artt. 43-45 della LR 11/2004 si ritiene di accogliere l'osservazione per la parte	Si concorda con la proposta	Si prende atto del parere del



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prot. n. 11165 del 23/04/2014.	seguita errore allevamenti (096VR066-096VR397) anziché unità residenziale (6 villette) e capannone deposito fieno e ricovero attrezzi.	che riguarda l'individuazione dell'allevamento censito al num. 096VR066 in quanto si evidenzia un evidente errore cartografico. Pertanto in TAV 1 e nella Carta delle criticità/opportunità della VAS si propone di stralciare l'individuazione dell'allevamento di cui sopra.	controdeduzione.	valutatore
24	2. Chiede, inoltre, per il lotto distinto catastalmente al Fig. 23 mapp.40, l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo (art. 43 delle NTA).	2. Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto a seguito delle analisi condotte dal PAT e dei vincoli insistenti nell'area, la linea preferenziale di sviluppo per il centro di Caluri è a sud dell'abitato con l'obiettivo di potenziare i servizi sportivi esistenti. Tuttavia il PAT prevede all'art. 62 delle NTA che il PI, in conseguenza del maggior dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà apportare limitate variazioni al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani, nel rispetto del dimensionamento di PAT e dei valori culturali e ambientali riconosciuti e disciplinati dal precedente titolo II ^o .	Si concorda con la proposta controdeduzione.	Si prende atto di del parere del valutatore
25	Chiede di adeguare il tracciato della variante alla SR n. 62 (Grezzanella) riportato in tav. 4b a quello riportato nella tavola 4 del PAT di Mozzacane, che recepisce quello del progetto definitivo approvato con Delibera del CIPE del 09.05.2006 e riportato nella tav. 4b del PTCP adottato con Delibera n.52 del 27/06/2013. Segnala la presenza di una significativa edificazione diffusa esistente in località Cà Bianca, lungo il tracciato della strada Del Chiodo e via Poiari, non rilevata nella base cartografica utilizzata per la redazione del PAT, e che la stessa corrisponda ai criteri previsti dall'art. 42 delle norme PAT (Aree di edificazione diffusa).	Si accoglie l'osservazione in quanto si evidenzia un evidente errore cartografico. Inoltre, in sovrapposizione all'ambito di edificazione diffusa che comprenderà tutti gli edifici anche non rilevati nella vigente base cartografica, vista la previsione di nuova rotatoria stradate si propone in TAV. 4b e nella carta delle criticità/opportunità della VAS di cartografare un nuovo ambito di miglioramento della qualità urbana, equiparando a quelli già classificati dal PAT all'art. 44, comma 2, punto 2).	Si concorda con la proposta controdeduzione.	Si prende atto di del parere del valutatore
27	Il PAT: 1. Non tiene conto della moria di attività produttive/commerciali e dell'aumento della disoccupazione conseguenti alla crisi dell'ultimo quinquennio; 2. Non ha analizzato la cementificazione del territorio;	1. L'aggiornamento dei dati socio-economici è previsto dal Piano di Monitoraggio in attuazione delle previsioni del PAT. Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.	Si concorda con la proposta controdeduzione.	Si prende atto di del parere del valutatore
Portavoce CIRCOLO	del IL	L'indagine in merito alla cementificazione del territorio è stata condotta attraverso la redazione della carta		



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RICCIO
LEGAMBIENTE
VOLONTARIATO
VERONA

dell'uso del suolo allegata alla relazione agronomica. A seguito di tale indagine è stato possibile stimare la superficie agricola massima trasformabile secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della LR 11/2004.

Si ritiene di **non accogliere** l'Osservazione.

3. Non analizza le cause del mancato esaurimento delle previsioni del PRG vigente;
4. Il PAT, all'interno del proprio quadro conoscitivo, ha esaminato attentamente lo stato di attuazione delle previsioni di sviluppo previste dal PRG vigente. Tali previsioni, qualora confermate, sono state riportate dettagliatamente all'interno del dimensionamento di ciascuna ATO. Sarà poi compito del Piano di Monitoraggio della VAS aggiornare lo stato di attuazione della strumentazione urbanistica, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni, oltre a fornire un'indicazione delle disponibilità residue. Si ritiene di **non accogliere** l'Osservazione.

4. Manca di coerenza tra obiettivi dichiarati e scelte di sviluppo previste, come ad esempio:
 - Obiettivo: sviluppo armonico, ecosostenibile, recupero di aree industriali dimesse,...
 - Scelta del PAT: aumento della trasformabilità della SAU del 1,3% oltre al completamento del vecchio PRG, aumento degli abitanti del Comune fino a n. 39.000, aumento delle esigenze di aree produttive;

4. Il PAT concentra molte delle proprie energie nel promuovere la riqualificazione e rigenerazione del tessuto edilizio esistente. In particolare il PAT prevede 12 ambiti candidabili al miglioramento della qualità urbana che dovranno essere sviluppati in sede di PI, anche attraverso la stesura di Masterplan (art. 44 del PAT) e sei ambiti di riconversione (art. 45 del PAT) finalizzati a promuovere la riqualificazione e il riuso degli spazi urbani. In merito al calcolo della SAU, si precisa che il coefficiente dell' 1,3% è prescritto dagli Atti di Indirizzo della LR 11/2004 per il calcolo del limite massimo di superficie agricola trasformabile. Sarà poi compito del PI stabilire quanta SAU erodere, fermo restando il limite massimo quantificato dal PAT. Si ritiene di **non accogliere** l'Osservazione.

5. Commercio: serve un piano di rilancio dei piccoli esercizi commerciali per favorire la creazione di "supermercati - centri commerciali diffusi" per l'acquisto senza mezzi di trasporto a motore;
5. In merito alle politiche commerciali il PAT recepisce le novità introdotte dalla LR 50/2012 riconoscendo all'interno del centro storico e lungo gli assi di ingresso alla città, gli ambiti prioritari dove le attività commerciali, unitamente ad altre destinazioni, possono essere inserite all'interno di programmi di riqualificazione e valorizzazione del territorio. Inoltre il PAT introduce, all'interno degli indirizzi per la sostenibilità sociale degli interventi (art. 58 del PAT) il principio per il quale le nuove trasformazioni dovranno garantire un adeguato mix funzionale tra il sistema della residenza e quello commerciale e dei servizi;



Si ritiene di **non accogliere** l'Osservazione.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>6. Territorio: prevedere un limite rigido ai nuovi insediamenti per non aggravare una situazione già al collasso;</p> <p>7. Agricoltura: tutto il territorio comunale dee essere considerato un parco con l'apposizione di vincoli agricoli di inedificabilità a perenne salvaguardia del terreno;</p> <p>8. Scuole: non si condivide la scelta di spostare le scuole primarie dal centro di Villafranca o eliminate nelle frazioni;</p> <p>9. Mobilità: dare priorità alla mobilità ciclo-pedonale e al trasporto pubblico ferroviario; eliminare la bretella con provenienza da Sommacampagna e direzione Valeggio S/M, evitare il traffico pesante di attraversamento di Alpo sollecitando il Comune di Povegliano alla realizzazione della connessione tra la Zai di Povegliano e la Grezzanella, creare una vera circonvallazione per Alpo oltre a risolvere il nodo dell'uscita dalla tangenziale sud di Verona verso Villafranca in loc. Madonna di Dossobuono.</p> | <p>6. Il limite dimensionale ai nuovi insediamenti è già determinato dal dimensionamento di Piano e dal limite massimo di consumo di SAU (artt. 38 e 39 del PAT).
<i>Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.</i></p> <p>7. Le indagini agronomiche e naturalistiche raccolte nel quadro conoscitivo del PAT hanno portato alla distinzione tra gli ambiti agricoli normali e quelli di pregio da tutelare (vedi Tavv. 2 e 4 del PAT).
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.</p> <p>8. Si conferma la scelta strategica del PAT quale risultato di una attenta indagine conoscitiva sullo stato delle scuole.
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.</p> <p>9. Ai sensi dell'artt. 6 e 52 del delle NTA, il PAT individua le opere strategiche per governare e razionalizzare i flussi di traffico le quali verranno meglio specificate in sede di PI anche attraverso la redazione di specifici studi di settore quali il Piano Urbano della Mobilità (PUM) e il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.</p> | <p>1. Si ritiene di non accogliere l'Osservazione data la vigenza di normativa regionale.</p> <p>2. Il PAT individua la rete viaria e le relative fasce di rispetto demandando al PI, a seguito della classifica funzionale predisposta dal PUM/PGTU l'esatta individuazione ed estensione.
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto non pertinente.</p> <p>3. L'individuazione puntuale delle opere infrastrutturali è demandata al PI e al PUA.
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto non pertinente.</p> | <p>1. Si prende atto del parere del valutatore</p> <p>Si concorda con la proposta di controdeduzione.</p> |
|---|---|---|---|

28 BENAGLIA
ROBERTO
Prot. n. 11730
del 30/04/2014

Legale Rapp.te
soc. IRIDE SRL



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

4. Infine si chiede di aumentare la capacità insediativa commerciale della lottizzazione al 60% del volume realizzabile.

4. L'ambito oggetto di variante rientra all'interno dell'ATO 3 il quale destina 60.000 mq di nuove aree commerciali/direzionali. La ripartizione di tali quote sarà stabilita in sede di P.I.

Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto non pertinente.

Si concorda con la proposta di controdeduzione.

Si prende atto del parere del valutatore

35 TUMICELLI
GIANFRANCO
LUIGI
Prot. n. 11854
del 03/05/2014

1. Segnala che il PAT ignora la presenza nella loc. Dossi di Rosegaferro di una costruzione adibita ad attività commerciale della soc. Frutta C2 con capannoni della superficie di oltre 7.000 mq.
Per tale attività si evidenzia la necessità di spostare l'attività in zona idonea (ad es. ricorrendo all'art. 36 relativamente alle attività produttive in territorio rurale - Evidenzia altresì che una attività simile è prevista dal PAT quale attività "da confermare").

L'attività ricadente in "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" con ambio n. "04" (tav. 4 - della Trasformabilità), simbolo non ben specificato se si esclude il riferimento alla previsione di trasferimento dei carichi insediativi incongrui rispetto alla viabilità esistente. Si pone in evidenza come la programmata tangenziale nord non debba diventare un pubblico lavoro a favore dell'attività e a scapito della programmata residenzialità in zona Dossi-Borgo Milano.

E' allegata segnalazione del 31.03.2010 in merito alla suddetta attività non rilevata nella cartografia di base del PAT.

2. Si propone di riqualificare via Don Bogoni fino alla "Levè" per sgravare dal traffico il centro storico di Rosegaferro.

L'Amministrazione intende, in merito alla viabilità, confermare la pianificazione territoriale adottata. Tuttavia ai sensi dell'art. 52 - Infrastrutture della mobilità: viabilità di progetto - delle NT del PAT, la specifica indicazione di dettaglio dei tracciati, le caratteristiche tecniche e la disciplina delle fasce di rispetto della rete stradale di progetto è demandata al P.I.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione

In relazione alle varie osservazioni pervenute sulle modalità di tutela dell'assetto idrogeologico, si propone di accogliere parzialmente le proposte presentate e rivedere l'articolo 33 "tutela idraulica", comma 6, di seguito formulato:

"Nelle aree a compatibilità geologica classificate "idonee a condizione - IDR - aree a penalità per condizione idrogeologica" così come individuate nella tav. 3 del P.A.T. - Carta delle Fragilità, è di norma da escludere la costruzione di volumi interrati.

37 CAVAGNARI
FERNANDO
Prot. n. 11911
del 05/05/2014

(copia pervenuta anche via PEC il 06/05/2014)

Si concorda con la proposta di controdeduzione.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

vaste aree "gialle" in cui la falda è a profondità maggiore, compreso quasi tutto il capoluogo.

Si segnala la diversità di criterio di salvaguardia della falda per le aree "verdi" (e conseguentemente di diversità di trattamento) con profondità di falda superiore a 5 m sotto il p.c. dove non è prevista alcuna tutela per la stessa.

Si propone di adottare un solo criterio di tutela della falda omogeneo per tutte le fasce.

Approfondimenti al di sotto del piano di campagna, potranno essere consentiti, nella misura massima di 3 ml, sulla base di verifiche da eseguirsi in fase di relazione geologica di progetto, che dimostrino la compatibilità con l'ambiente idrogeologico e che individuino le modalità per garantire l'impermeabilizzazione degli interrati.

In ogni caso, l'area interessata da volumi interrati non potrà superare il 50% dell'area del lotto, escludendo il sedime del fabbricato.

Il Piano degli interventi, sulla base di approfondimenti geologici, potrà definire una più dettagliata regolamentazione a scala di singolo ATO, in base alle diverse condizioni idrogeologiche ed insediative.

La limitazione ai volumi interrati non si applica agli strumenti urbanistici attuativi (PIRUEA, PUA, ecc.) già convenzionati.

Per tutto il territorio comunale, comunque, la relazione geologica di progetto dovrà dimostrare la compatibilità degli eventuali volumi interrati con le condizioni idrogeologiche locali.

Per i nuovi interventi e nelle ristrutturazioni, non sono ammessi sistemi di emungimento delle acque sotterranee, finalizzati a mantenere asciutti locali interrati, salvo quelli temporanei (ad es. "well-point") finalizzati alle fasi di cantiere.

1. Chiede per le aree di proprietà, catastalmente identificata al fg.19 mapp. 87, 1134 (via Quadrato - Villafranca) la deroga dall'applicazione dal comma 6 dell'art. 33 "Tutela idraulica" delle NT del PAT, per realizzare l'edificazione nel sottosuolo fino ad almeno -3 m per la quota del pavimento e/o -3.50 m per la sottofondazione.

45
CRESSIONI
FABRIZIO
Prot. n. 12095
del 06/05/2014

Si concorda con la proposta di controdeduzione.

Si prende atto del parere del valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

urbanistici attuativi (PIRUEA, PUA, ecc.) già convenzionati.
Per tutto il territorio comunale, comunque, la relazione geologica di progetto dovrà dimostrare la compatibilità degli eventuali volumi interrati con le condizioni idrogeologiche locali.

Per i nuovi interventi e nelle ristrutturazioni, non sono ammessi sistemi di emungimento delle acque sotterranee, finalizzati a mantenere asciutti locali interrati, salvo quelli temporanei (ad es. "well-point") finalizzati alle fasi di cantiere."

2. Chiede inoltre di consentire la realizzazione di autorimesse fuori terra da scomputare dal calcolo del volume anche con altezze interne superiori a 2,50 ml per coerenza costruttiva con eventuali volumi residenziali adiacenti.

1. Chiede per le aree di proprietà, catastalmente identificata al fg.50 mapp. 328 (via Bixio - Villafranca) la deroga dall'applicazione dal comma 6 dell'art. 33 "Tutela idraulica" delle NT del PAT, per realizzare autorimesse interrata.

Chiede la deroga alle distanze da confini e tra fronti non finestrate, nelle distanze tra fabbricati, nell'eventuale realizzazione di autorimesse fuori terra.

46 CRESSONI
FABRIZIO
Prot. n. 12096
del 06/05/2014

2. relativamente alle modalità di computo del volume, anche delle autorimesse fuori terra, si rimanda al PI e al Regolamento Edilizio Comunale.
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto non pertinente.

1. In relazione alle varie osservazioni pervenute sulle modalità di tutela dell'assetto idrogeologico, si propone di accogliere parzialmente le proposte presentate e rivedere l'articolo 33 "tutela idraulica", comma 6, di seguito formulato:
"Nelle aree a compatibilità geologica classificate "idonee a condizione -- IDR -- aree a penalità per condizione idrogeologica" così come individuate nella tav. 3 del P.A.T.

– Carta delle Fragilità, è di norma da escludere la costruzione di volumi interrati.

Approfondimenti al di sotto del piano di campagna, potranno essere consentiti, nella misura massima di 3 ml, sulla base di verifiche da eseguirsi in fase di relazione geologica di progetto, che dimostrino la compatibilità con l'ambiente idrogeologico e che individuino le modalità per garantire l'impermeabilizzazione degli interrati.

In ogni caso, l'area interessata da volumi interrati non potrà superare il 50% dell'area del lotto, escludendo il sedime del fabbricato.

Il Piano degli Interventi, sulla base di approfondimenti geologici, potrà definire una più dettagliata regolamentazione a scala di singolo ATO, in base alle diverse condizioni idrogeologiche ed insediative.

La limitazione ai volumi interrati non si applica agli strumenti urbanistici attuativi (PIRUEA, PUA, ecc.) già convenzionati.

Per tutto il territorio comunale, comunque, la relazione geologica di progetto dovrà dimostrare la compatibilità degli eventuali volumi interrati con le condizioni idrogeologiche locali.

Per i nuovi interventi e nelle ristrutturazioni, non sono ammessi sistemi di emungimento delle acque sotterranee, finalizzati a mantenere asciutti locali interrati, salvo quelli

Si concorda con la proposta di controdeduzione.
Si prende atto del parere del valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

temporanei (ad es. "well-point") finalizzati alle fasi di cantiere."

2. Chiede l'applicazione dello scomputo dal calcolo del volume delle autorimesse fuori terra, anche per le autorimesse con altezze interne superiori a 2.50 ml per coerenza costruttiva con eventuali volumi residenziali adiacenti.

47
CRESSONI
FABRIZIO
Prot. n. 12097
del 06/05/2014

1. Chiede per l'area catastalmente identificata al fg.45 mapp. 1163, 1165 (via Bixio – via Prina - Villafranca), per la quale è interessato allo sviluppo, la deroga dall'applicazione dal comma 6 dell'art. 33 "Tutela idraulica" delle NT del PAT, per realizzare l'edificazione nel sottosuolo fino ad almeno -3 ml per la quota del pavimento e/o -3.50 ml per la sottofondazione.
Chiede la deroga alle distanze da confini e tra fronti non finestrati, nelle distanze tra fabbricati, nell'eventuale realizzazione di garage/autorimesse fuori terra.

2. relativamente alle modalità di computo del volume, anche delle autorimesse fuori terra, si rimanda al PI e al Regolamento Edilizio Comunale.
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto non pertinente.

1. In relazione alle varie osservazioni pervenute sulle modalità di tutela dell'assetto idrogeologico, si propone di accogliere parzialmente le proposte presentate e rivedere l'articolo 33 "tutela idraulica", comma 6, di seguito formulato: "Nelle aree a compatibilità geologica classificate "idonee a condizione – IDR – aree a penalità per condizione idrogeologica" così come individuate nella tav. 3 del P.A.T. – Carta delle Fragilità, è di norma da escludere la costruzione di volumi interrati.
Approfondimenti al di sotto del piano di campagna, potranno essere consentiti, nella misura massima di 3 ml, sulla base di verifiche da eseguirsi in fase di relazione geologica di progetto, che dimostrino la compatibilità con l'ambiente idrogeologico e che individuino le modalità per garantire l'impermeabilizzazione degli interrati.

In ogni caso, l'area interessata da volumi interrati non potrà superare il 50% dell'area del lotto, escludendo il sedime del fabbricato.

Il Piano degli Interventi, sulla base di approfondimenti geologici, potrà definire una più dettagliata regolamentazione a scala di singolo ATO, in base alle diverse condizioni idrogeologiche ed insediative.

La limitazione ai volumi interrati non si applica agli strumenti urbanistici attuativi (PIRUEA, PUA, ecc.) già convenzionati. Per tutto il territorio comunale, comunque, la relazione geologica di progetto dovrà dimostrare la compatibilità degli eventuali volumi interrati con le condizioni idrogeologiche locali.

Per i nuovi interventi e nelle ristrutturazioni, non sono ammessi sistemi di emungimento delle acque sotterranee, finalizzati a mantenere asciutti locali interrati, salvo quelli temporanei (ad es. "well-point") finalizzati alle fasi di cantiere."

2. Chiede la deroga all'altezza urbanistica minima (massima) attuale di 9 ml. fino a 12 ml.

2. relativamente alle modalità di calcolo e di deroga delle altezze dei fabbricati, si rimanda al PI e al Regolamento Edilizio Comunale.

Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto non pertinente.

Si concorda con la proposta di controdeduzione.
Si prende atto del parere del valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

48 ORTOBINA
MARIA GRAZIA
Prot. n. 12098
del 06/05/2014

1. Chiede per l'area di proprietà catastalmente identificata al fg.45 mapp. 1163, 1165 (via Bixio - via Prina - Villafranca), la deroga dall'applicazione dal comma 6 dell'art. 33 "Tutela idraulica" delle NT del PAT, per realizzare l'edificazione nel sottosuolo fino ad almeno -3 ml per la quota del pavimento e/o -3.50 ml per la sottofondazione.

Si concorda con la proposta di controdeduzione.

Si prende atto del parere del valutatore

1. In relazione alle varie osservazioni pervenute sulle modalità di tutela dell'assetto idrogeologico, si propone di accogliere parzialmente le proposte presentate e rivedere l'articolo 33 "tutela idraulica", comma 6, di seguito formulato: "Nelle aree a compatibilità geologica classificate idonee a condizione - IDR - aree a penalità per condizione idrogeologica" così come individuate nella tav. 3 del P.A.T. - Carta delle Fragilità, è di norma da escludere la costruzione di volumi interrati.

Approfondimenti ai di sotto del piano di campagna, potranno essere consentiti, nella misura massima di 3 ml, sulla base di verifiche da eseguirsi in fase di relazione geologica di progetto, che dimostrino la compatibilità con l'ambiente idrogeologico e che individuino le modalità per garantire l'impermeabilizzazione degli interrati.

In ogni caso, l'area interessata da volumi interrati non potrà superare il 50% dell'area del lotto, escludendo il sedime del fabbricato.

Il Piano degli interventi, sulla base di approfondimenti geologici, potrà definire una più dettagliata regolamentazione a scala di singolo ATO, in base alle diverse condizioni idrogeologiche ed insediative.

La limitazione ai volumi interrati non si applica agli strumenti urbanistici attuativi (PIRUEA, PUA, ecc.) già convenzionati.

Per tutto il territorio comunale, comunque, la relazione geologica di progetto dovrà dimostrare la compatibilità degli eventuali volumi interrati con le condizioni idrogeologiche locali.

Per i nuovi interventi e nelle ristrutturazioni, non sono ammessi sistemi di emungimento delle acque sotterranee, finalizzati a mantenere asciutti locali interrati, salvo quelli temporanei (ad es. "well-point") finalizzati alle fasi di cantiere."

2. Il PAT non individua alcun ambito né disciplina attuativa di PUA, demandandone la definizione successiva al P.i. Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto non pertinente.

Si concorda con la proposta di controdeduzione.

Si prende atto del parere del valutatore

In relazione alle varie osservazioni pervenute sulle modalità di tutela dell'assetto idrogeologico, si propone di accogliere parzialmente le proposte presentate e rivedere l'articolo 33 "tutela idraulica", comma 6, di seguito formulato: "Nelle aree a compatibilità geologica classificate idonee a condizione - IDR - aree a penalità per condizione

49 LONARDI
GIANCARLO
Prot. n. 12099
del 06/05/2014

2. Chiede l'eliminazione dei vincoli del comparto 18.1.b del PRG vigente, quali l'obbligo di realizzazione di un parcheggio pubblico di 1.000 mq (da trasferire all'esterno dell'abitato), del passaggio pedonale su via Bixio e la realizzazione di una strada a servizio del comparto 18.1.a (che dovrà avere diversa accessibilità).

Chiede per l'area di proprietà catastalmente identificata al fg.16 mapp. 915 sub 1,2,3 (via Valeggio - Villafranca) la deroga dall'applicazione dal comma 6 dell'art. 33 "Tutela idraulica" delle NT del PAT, per realizzare l'edificazione nel sottosuolo fino ad almeno -3 ml per la quota del pavimento e/o -3.50 ml per la



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

sottofondazione.

idrologica" così come individuate nella tav. 3 del P.A.T.

– Carta delle Fragilità, è di norma da escludere la costruzione di volumi interrati.

Approfondimenti al di sotto del piano di campagna, potranno essere consentiti, nella misura massima di 3 ml, sulla base di verifiche da eseguirsi in fase di relazione geologica di progetto, che dimostrino la compatibilità con l'ambiente idrogeologico e che individuino le modalità per garantire l'impermeabilizzazione degli interrati.

In ogni caso, l'area interessata da volumi interrati non potrà superare il 50% dell'area del lotto, escludendo il sedime del fabbricato.

Il Piano degli Interventi, sulla base di approfondimenti geologici, potrà definire una più dettagliata regolamentazione a scala di singolo ATO, in base alle diverse condizioni idrogeologiche ed insediative.

La limitazione ai volumi interrati non si applica agli strumenti urbanistici attuativi (PIRUEA, PUA, ecc.) già convenzionati. Per tutto il territorio comunale, comunque, la relazione geologica di progetto dovrà dimostrare la compatibilità degli eventuali volumi interrati con le condizioni idrogeologiche locali.

Per i nuovi interventi e nelle ristrutturazioni, non sono ammessi sistemi di emungimento delle acque sotterranee, finalizzati a mantenere asciutti locali interrati, salvo quelli temporanei (ad es. "well-point") finalizzati alle fasi di cantiere."

1. Chiede di considerare l'attività della soc. Publigras Verona SpA quale attività produttiva sito in zona impropria, prevedendone la dismissione o il trasferimento in zona idonea, in quanto sono presenti rischi di sicurezza non accettabili.

52 ZAGO
MARCELLO
Prot. n. 12102
del 06/05/2014

Si concorda con la proposta di controdeduzione.

Si ricorda che tale ambito è cartografato come Area di Riqualificazione e Riconversione. Gli interventi previsti in tale ambito dovranno essere assoggettati a Verifica di Assoggettabilità a VAS.

1. Il PAT riconosce per l'area oggetto di osservazione un ambito di riqualificazione e riconversione (art. 45 del PAT) nella prospettiva di attivare un processo di riqualificazione e di riocalizzazione, funzionale alla messa in sicurezza del tessuto urbano circostante e al possibile sviluppo insediativo a sud del capoluogo. In attesa di tale riconversione, da attuare in sede di PI, il PAT recepisce nella Carta dei Vincoli (Tav. 1) del PAT le fasce di rispetto approvate in Variante al PRG con DCC n. 53 del 15.10.2013, determinate sulla base dell'elaborato tecnico RIR redatto ai sensi del DM 09.05.2001.

Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.

2. Chiede l'acquisizione in questa sede delle osservazioni, e rispettivi allegati, presentate al RIR il 15.05.2013 in sede di variante parziale al PRG Comunale di adeguamento all'art. 48 – sito con impianti ad alto rischio – delle NTA del PAQE.

2. Il Comune con DCC n. 53 del 15.10.2013 ha definitivamente approvato la variante parziale al PRG Comunale di adeguamento all'art. 48 – sito con impianti ad alto rischio – delle NTA del PAQE, in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente ai sensi dell'art. 48 c. 1-ter della LR 11/2004,



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

che inserisce nella strumentazione urbanistica comunale e disciplina le aree di rispetto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai fini della loro compatibilità territoriale, sulla base dell'elaborato tecnico RIR redatto ai sensi del DM 09.05.2001.

Contro tale atto amministrativo non è stato presentato alcun ricorso per l'annullamento dello stesso nei termini di legge.

La procedura di approvazione di tale variante al PRG consentiva la presentazione di osservazioni, per cui i Sigg. Zago hanno presentato osservazioni protocollate in data 16.05.2013 al n. 14633. Il Comune ha controdedotto puntualmente alle suddette osservazioni con DCC n. 40 del 25.07.2013.

Precisato che il PAT è strumento di pianificazione strategica non conformativo, lo stesso riporta nella tav. 1 i vincoli esistenti e la relativa disciplina già inclusi nella vigente strumentazione urbanistica.

Il PAT descrive vincoli giuridici preesistenti e derivanti da fonti giuridiche diverse e svolge una funzione meramente ricognitiva della condizione giuridica delle aree già determinatasi in forza di diverse norme giuridiche vigenti. Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.

1. Si ribadisce la valenza operativa dello strumento che, pur non essendo disciplinato dalla legge regionale veneto, viene riconosciuto come uno strumento di supporto al PI finalizzato a delineare le strategie di intervento operativo per un'adeguata dotazione e programmazione del sistema dei servizi del Comune. Si ritiene pertanto di non accogliere l'Osservazione

2. Per la natura giuridica dei piani di settore citati, ad eccezione del Piano di Zonizzazione Acustica, obbligatorio in sede di approvazione del PI, spetterà ai singoli PI stabilire la necessità di redigere o meno i piani di settore enunciati all'art. 6 del PAT.
Si ritiene di non accogliere l'Osservazione.

3. Per la natura stessa del PAT, si demanda al PI la definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, e di sicurezza nonché la conformazione precisa del tracciato. Inoltre il PAT prevede in sede di PI l'opportunità di redigere un Piano specifico denominato "Bicipiani" mirato alla pianificazione organica della rete ciclabile ed alla programmazione funzionale e temporale degli specifici interventi in relazione alle esigenze ed alle trasformazioni del territorio.

57
TOSONI
RICCARDO
Prof. n. 12115
del 06/05/2014

Presidente del
WWF SudOvest
Veronese

Si concorda con la proposta di controdeduzione.
Si prende atto del parere del valutatore

